



Firmato digitalmente da:
BRICCOLI ANGELO ANTONIO
Firmato il 10/11/2023 19:18
Seriale Certificato: 1168494
Valido dal 10/02/2022 al 10/02/2025
InfoCertare Qualified Electronic Signature CA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Tra

L'Università degli Studi di Foggia, di seguito Università, con sede legale in Foggia, Via Gramsci, 89/91, partita Iva n. 03016180717, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a ~~XXXXXXXXXX~~, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università

e

l'Associazione organizzazione eventi culturali, di seguito Associazione, con sede legale in Foggia alla via S. Tugini, 55, nella persona del suo Presidente, prof. Angelo Bricocoli, domiciliato per la carica presso l'associazione medesima,

Premesso che

- l'Università è persona giuridica di diritto pubblico, avente tra le proprie finalità istituzionali la didattica e la ricerca, promossa e coordinata, in particolare dai Dipartimenti e dai Centri di ricerca dell'Ateneo;
- l'Università diffonde e valorizza attività didattica e di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese in campo agricolo, agroalimentare, ambientale, biotecnologico e territoriale, promuovendo corretti stili di vita e la sana alimentazione e perseguendo l'integrazione di discipline tecnologie innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati con altri Enti di Ricerca, altre Università, associazioni ed imprese a livello nazionale e internazionale;
- il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE), in particolare, ha competenze e strutture per lo svolgimento di attività didattico-scientifiche nei campi delle Scienze e Tecnologie Agrarie ed in quelle della valorizzazione e tutela della biodiversità;

- che l'Associazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di favorire la conoscenza del patrimonio culturale del territorio di Foggia attraverso la valorizzazione e la divulgazione, intese come la produzione di mezzi e la creazione di iniziative ed occasioni in cui il pubblico possa realmente usufruire del bene culturale ed acquisire la conoscenza del suo significato e della sua importanza;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

Tutto quanto è in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

(Obiettivo)

Le parti, condividendo la necessità che si presti sempre maggiore attenzione alla promozione ed alla valorizzazione del territorio, convengono di stipulare apposito accordo al fine di collaborare nelle attività di promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, con particolare riferimento alla produzione di impatti in termini culturali e al fine di stimolare la partecipazione dei partenariati e delle comunità locali.

L'accordo viene dunque stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali dei Soggetti partecipanti al fine di offrire servizi innovativi per la promozione delle scienze e della cultura scientifica, finalizzando le risorse pubbliche in modo sinergico verso obiettivi di benessere collettivo, di crescita economica sostenibile e di sviluppo territoriale.

Art. 3

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

Con il presente accordo le Parti, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di benessere collettivo di cui all'art. 2:

- dichiarano di costituire in un'aggregazione finalizzata al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale ed alla costruzione di un presidio di incontro tra persone, luoghi e oggetti per ideare in maniera condivisa il racconto del territorio;

- stabiliscono, come di seguito dettagliato, i ruoli ricoperti nell'ambito della aggregazione di cui al presente accordo:

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

- l'Università di Foggia, con particolare riferimento al Dipartimento DAFNE, mette a disposizione il proprio personale docente e tecnico, gli spazi esterni e i propri laboratori per l'organizzazione di eventi di divulgazione e disseminazione delle attività didattiche e scientifiche per il perseguimento degli scopi dell'Accordo;

ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI

- riconoscendo nell'università una via di accesso e alla conoscenza come condizione essenziale per l'apprendimento permanente, l'indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell'individuo e dei gruppi sociali, si impegna a sostenere le attività di divulgazione tecnico-scientifica nella sua mission di promozione della cultura.

Art. 4

(Convenzioni operative)

Al presente Accordo si darà seguito attraverso la stipula di apposite convenzioni attuative, che dovranno contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti.

Le Convenzioni attuative saranno sottoposte all'approvazione delle Parti, che nomineranno all'uopo un proprio responsabile della Convenzione sottoscritta.

Art. 5

(Durata)

La presente convenzione avrà durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione delle Parti e potrà essere rinnovato per un eguale periodo previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Art. 6

(Diritto di recesso)

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dalla presente convenzioni con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati.

Art. 7

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8

(Controversie)

Ai fini del presente Accordo le parti eleggono domicilio presso le sedi come in premessa specificate. Per eventuali comunicazioni inerenti il presente Accordo le parti si danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata sono:

Universtà degli Studi di Foggia: protocollo@cert.unifg.it

Comitato Organizzazione Eventi Culturali: festivaldellascienza@pec.it

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente
Accordo, le parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa
nascere. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, il foro competente
è quello previsto dal c.p.c.

Art. 9

(Norme applicabili)

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.
Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le
parti, si applicano le disposizioni di legge.

Art. 10

(Oneri fiscali)

Le Parti si danno atto che il presente Accordo non avendo ad oggetto prestazioni a
contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa – parte
II del DPR 131 del 26.04.1986.

